REGOLAMENTO (CEE) N. 753/72 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 208/70 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 208/70 della Commissione, del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance (2), prevede che i contratti di trasformazione siano conclusi prima del 20 gennaio di ciascun anno ; che, per talune varietà ed in circostanze eccezionali, può essere necessario autorizzare uno Stato membro al riporto di tale data ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 208/70 la seconda frase è sostituita dal testo seguente :

« Tuttavia per alcune varietà ed in circostanze eccezionali uno Stato membro, dietro sua richiesta, può essere autorizzato al riporto di tale data secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n. 23 (3) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 324 del 22. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 12.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.